



U.O.R. proponente: Ufficio Concessioni e Comodati

OGGETTO: Asta pubblica, ai sensi del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la locazione dell'immobile ubicato presso il Corpo J del Centro Ecotekne, destinato a micro asilo nido – revoca decreto direttoriale di aggiudicazione nr. 418 de 17 settembre 2019 -

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la deliberazione 25 settembre 2018 n. 247 con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la locazione dell'immobile ubicato nel Corpo J del Centro Ecotekne con destinazione micro asilo nido aziendale, tramite la pubblicazione di Avviso pubblico sul sito web dell'Università delegando il Direttore Generale all'approvazione e sottoscrizione degli atti e di ogni adempimento connesso;
- VISTO** il decreto direttoriale 15 luglio 2019, n. 354 con cui è stata autorizzata la procedura per la locazione dell'immobile ai sensi del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827, per un valore ed un importo a base dell'offerta così stimati:
- durata della locazione in anni 6 (sei) decorrenti dalla stipulazione del contratto di locazione.
 - canone annuo posto a base di gara – oggetto di rialzo – pari ad € 4.327,20 (canone mensile € 360,60), oggetto di adeguamento ISTAT – indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);
- VISTO** il decreto direttoriale 17 settembre 2019, n. 418, con cui sono stati approvati i verbali di gara, nonché aggiudicata, ex art. 76, comma 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, la procedura per la locazione dell'immobile al costituendo R.T.I.: “Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS”, Via Dalmazia, 31 A, Brindisi, nella qualità di Mandataria e “Soc. Coop. Ferrante Aporti”, Via Tor Pisana, 81-100, Brindisi, nella qualità di Mandante (offerta economica € 4.332,00 con rialzo di 0,11% su importo a base d'asta di € 4.327,20 quale canone di locazione oggetto di adeguamento ISTAT);
- CONSIDERATO** che con detto decreto direttoriale, nel subordinare l'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche, è stata approvata la bozza di Avviso di Aggiudicazione, rinviata l'approvazione della bozza di contratto, nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nonché incaricato l'Ufficio del Patrimonio e Facchinaggio a provvedere alla consegna dei locali e delle attrezzature;
- CONSIDERATO** che sempre con il medesimo D.D., l'Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale è stato autorizzato ad introitare, sulla voce 30701002 “Canoni e fitti attivi” – RIAF.RIAF3. RISARCIMENTO E FITTI VARI del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 e su analoghe voci di bilancio dei successivi esercizi finanziari le somme relative al canone annuale pari ad € € 4.332,00 per la locazione dell'immobile ubicato presso il corpo J del Centro Ecotekne;
- VISTA** la nota prot. n. 156616 del 18 settembre 2019 di comunicazione dell'aggiudicazione all'A.T.I.;
- VISTO** il decreto direttoriale 9 ottobre 2019, n. 449 con cui è stata approvata la bozza del contratto di locazione e relativi allegati, disponendosi che la successiva sottoscrizione sarebbe avvenuta a seguito del completamento delle verifiche in atto sull'aggiudicatario, cui l'aggiudicazione è subordinata, nonché a seguito della produzione da parte dello stesso della necessaria documentazione;
- CONSIDERATO** che a seguito del sollecito indirizzato alla costituenda A.T.I. –nota 15/10/2019 prot. n. 170919- a produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto, i

rappresentanti della stessa, con nota acquisita al protocollo in data 1° novembre 2019 con il n. 177312, hanno chiesto all'Università di rinviare di sei mesi la sottoscrizione, poiché l'anno educativo 2019/2020 era già iniziato ed in fase avanzata;

CONSIDERATO che con e-mail acquisita al protocollo dell'Amministrazione in data 19 dicembre 2019 con il n. 193090, "Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS", ad integrazione di quanto comunicato in precedenza, ha chiesto di poter firmare il contratto entro il 30 giugno 2020, ovvero in data precedente nell'ipotesi di apertura del termine per la presentazione delle domande di Buono Servizio per Minori da parte della Regione Puglia;

VISTO il decreto direttoriale 23 dicembre 2019, n. 621 con cui, preso atto della richiesta di rinvio della data di sottoscrizione del contratto, come sopra avanzata dai rappresentanti della costituenda A.T.I. aggiudicataria, è stato disposto che la sottoscrizione della bozza di contratto avrebbe avuto luogo entro e non oltre il 30 giugno 2020 sempre subordinatamente all'esito positivo delle residue verifiche in atto su aggiudicatario;

CONSIDERATO che con lo stesso decreto direttoriale il Dott. A. Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso l'Università è stato nominato Responsabile del procedimento in sostituzione della Capo Area Negoziale non più in servizio

VISTA la nota 13 gennaio 2020, prot. n. 2188 con cui il Direttore Generale ha comunicato alla costituenda A.T.I. il rinvio della data di sottoscrizione del contratto, da effettuare in ogni caso subordinatamente al completamento delle residue verifiche, entro e non oltre il 30 giugno 2020;

VISTI i successivi solleciti di cui alle note 26 febbraio 2020, prot. n. 33519 e 21 maggio 2020, prot. n. 57933;

CONSIDERATO l'esito della riunione svoltasi, in modalità telematica, in data 29 maggio 2020 su richiesta della costituenda ATI fra i rappresentanti della stessa ed i funzionari dell'Area Negoziale;

CONSIDERATO i successivi solleciti e richieste di informazioni avanzati dall'Ufficio Concessioni e Comodati a mezzo e-mail del 4 e 5 giugno 2020, su formalizzazione ATI e costituzione garanzie e su svolgimento dell'iter avviato con la Regione Puglia per l'iscrizione al Catalogo Regionale previo accreditamento della struttura;

CONSIDERATO la costituenda ATI con e-mail del 4 e 5 giugno 2020, nel comunicare la sottoscrizione del contratto di costituzione della stessa, ha preannunciato lo svolgimento degli adempimenti presso la Regione ed ha rappresentato di ritenere esclusa la possibilità di richiedere una nuova autorizzazione al funzionamento del micro asilo nido anche per i tempi necessari;

CONSIDERATO che, in particolare, con la e-mail del 5 giugno 2020, la costituenda ATI ha chiesto di poter mantenere l'autorizzazione in essere in precedenza tramite una modifica "*del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell'assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare*" con successiva convalida da parte dell'ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione ai sensi dell'articolo 38, comma 7 e 39 e 40 del Regolamento della Regione Puglia n. 4/2007;

CONSIDERATO che con PEC 8 giugno 2020, l'Aggiudicatario ha trasmesso copie delle polizze e dell'atto di costituzione dell'A.T.I. ("Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS", Mandante e "Soc. Coop. Ferrante Aporti", Mandataria);

CONSIDERATO che dai contatti intercorsi nel giugno del 2020, tra funzionari dell'Ufficio Concessioni e Comodati e quelli dei competenti Uffici del Comune di Monteroni e della Regione Puglia emergeva l'impossibilità per il locatario di assumere la qualifica di soggetto gestore;

CONSIDERATO che, in particolare, la funzionaria regionale ha suggerito all'Università di richiedere al Comune di Monteroni la revoca dell'iscrizione effettuata in passato dall'Amministrazione Universitaria, in realtà, da considerare scaduta per effetto del decorso del tempo; richiesta da avanzare, in ogni caso, tramite l'apposita piattaforma regionale;

- VISTA** la nota 7 luglio 2020, prot. n. 87266 con cui è stata rappresentata al Comune di Monteroni e, per conoscenza al competente Ufficio della Regione Puglia, la situazione venutasi a determinare relativamente alla struttura destinata a Micro Asilo e in particolare che:
- la struttura risultava iscritta nel Registro Regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Micro Asilo Nido con determina del Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia 12/02/2014, n. 126 aggiornato con successivo provvedimento 26/04/2016, n. 381;
 - il funzionamento della struttura era stato autorizzato con determina dirigenziale 20/04/2015, n. 354;
 - il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monteroni con provvedimento 16/04/2018, n. 96 – Reg. Gen. 16 aprile 2018, n. 312, aveva confermato, anche a seguito anche di sopralluogo ispettivo, l'autorizzazione che vede quale titolare l'Università del Salento e quale Gestore la Cooperativa Sociale "Arnesano 2000" con sede legale in via della Libertà ang. Via Gramsci Arnesano (Le). Cooperativa che il 31 luglio 2018, ha cessato di svolgere il servizio affidato in concessione;
 - successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'Università veniva autorizzata la locazione dell'immobile destinato a micro asilo nido;
 - con decreto direttoriale 15/07/2019, n. 354 era stata indetta l'Asta Pubblica ex R.D. n. 827/1924, la cui aggiudicazione era stata successivamente disposta con decreto direttoriale 17/09/2019, n. 418, in favore del costituendo R.T.I.;
- CONSIDERATO** che con detta nota l'Università ha fatto presente al Comune che, a seguito dell'aggiudicazione, la costituenda ATI aveva chiesto un rinvio della sottoscrizione del contratto nonché di essere indicata quale soggetto gestore subentrante al precedente al fine di poter presentare la Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori *"in risposta all'Avviso della Regione Puglia (determina del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 15 maggio 2020, n. 398 recante "Approvazione Disciplinari e proroga dei termini di presentazione")"*;
- CONSIDERATO** che con la stessa comunicazione l'Università ha rappresentato la scelta operata in passato di non mantenere la titolarità della struttura consentendo l'uso dell'immobile destinato ad asilo nido da parte di un locatario/titolare e, pertanto, ha chiesto all'A.C. *"di porre in essere i provvedimenti della stessa ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 recante "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19" per come aggiornato a seguito delle modifiche successivamente introdotte comprensivi di una eventuale revoca"*;
- VISTA** la nota 10 luglio 2020, prot. n. 90191 con cui l'Università ha comunicato alla costituenda ATI le motivazioni per le quali, non potendo riconoscere alla stessa la qualifica di soggetto gestore, era stato chiesto al Comune di Monteroni di adottare i conseguenti provvedimenti comprensivi di una eventuale revoca dell'autorizzazione;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo in data 16 luglio 2020 con cui la Soc. Coop. Ferrante Aporti ha trasmesso *"Scheda riassuntiva domanda di autorizzazione al funzionamento"*;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo in data 20 luglio 2020 con il n. 95708 con cui il competente ufficio della Regione Puglia ha comunicato all'Università che *"con il trasferimento del diritto reale di godimento in virtù del contratto di locazione"* la stessa non potesse *"essere soggetto titolare dell'asilo nido"* poiché *"il soggetto aggiudicatario della procedura per la locazione dell'immobile destinato ad asilo nido, subentra nella titolarità oltre che nella gestione della predetta struttura"*;
- CONSIDERATO** che con detta nota la funzionaria regionale ha rappresentato che *"ai sensi dell'art. 38 del Reg. Regionale n. 4/07 e ss.mm.ii."* il Comune di competenza è tenuto a rilasciare *"un nuovo provvedimento al funzionamento all'esito dell'istruttoria del procedimento che deve essere avviato con invio sulla piattaforma web dedicata, di domanda di autorizzazione da parte del locatario con contestuale revoca della precedente autorizzazione su comunicazione di cessazione dell'attività a cura della locatrice"*;
- VISTA** la nota 23 luglio 2020 prot. n. 98023 con cui l'Università ha comunicato all'aggiudicatario le risultanze dell'interlocuzione avuta con i competenti uffici regionali e comunali sulla titolarità della struttura destinata ad asilo nido oggetto di locazione ed ha anticipato la formalizzazione, a breve, all'A.C. della cessazione dell'attività per la revoca dell'autorizzazione rilasciata in precedenza;

- CONSIDERATO** che con la suddetta nota l'Amministrazione ha preso atto che la Soc. Coop. Ferrante Oporti aveva inoltrato alla Regione, in qualità di mandataria dell'ATI, domanda di autorizzazione al funzionamento e che la stessa società risultava essere mandataria ATI nella scrittura privata di costituzione, per altro, non autenticata, trasmessa, mentre l'Asta pubblica era stata aggiudicata a Lavoro e Progresso 93 Soc. coop. Società Onlus in qualità di mandataria cui, diversamente, risultavano intestate le polizze trasmesse;
- VISTA** la PEC 23 luglio 2020 prot. n. 98015 con cui l'Università ha comunicato al Comune di Monteroni e, per conoscenza alla Regione Puglia, la cessazione dell'attività da parte dell'Amministrazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti finalizzati alla revoca della precedente autorizzazione nonché;
- CONSIDERATO** che con PEC acquisita al protocollo il 29/07/2020 con cui la Società Cooperativa Lavoro e Progresso ha chiesto, per accelerare i tempi di invio dell'autorizzazione, la trasmissione di taluni documenti che l'Ufficio inoltrava con nota 07/08/2020, prot. n. 104833;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo in data 4 settembre 2020 prot. n. 108226 con cui la Società Cooperativa Lavoro e Progresso ha trasmesso la domanda di autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido inoltrata al Comune di Monteroni;
- VISTA** la nota 4 novembre 2020, prot. 135991 con cui l'Università ha chiesto all'Aggiudicatario una conferma della volontà di sottoscrivere il contratto da riapprovare per modificare termini di consegna e decorrenza locazione;
- CONSIDERATO** con PEC acquisita al protocollo in data 17 novembre 2020, la Società Cooperativa Lavoro e Progresso ha ritrasmesso la copia della richiesta di autorizzazione al funzionamento della struttura inoltrata al Comune di Monteroni di Lecce il 2 settembre 2020;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo il 7 aprile 2021 con cui la Società Cooperativa Lavoro e Progresso ha trasmesso la determinazione 31 marzo 2021, n. 33 con cui il Comune di Monteroni di Lecce ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- VISTA** nota 11 giugno 2021, prot. n. 93799 con cui l'Università ha chiesto all'ATI a conclusione dell'iter che aveva portato all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, di confermare la volontà di sottoscrivere il contratto;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo in data 23 giugno 2021 con il numero 105295 con cui la Società Cooperativa Lavoro e Progresso ha ritrasmesso la determinazione del Comune di Monteroni n. 33/2021 ed ha precisato di non aver "ancora provveduto all'iscrizione dei Registri delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori con conseguente impossibilità" da parte della Società "di procedere all'iscrizione al relativo catalogo per poter consentire alle famiglie di fruire dei voucher di conciliazione per l'anno educativo 2021/2022;
- VISTA** la nota 2 luglio 2021, prot. n. 113066 con cui l'Università ha comunicato di essere in attesa di una conferma della volontà di sottoscrivere il contratto;
- VISTA** la PEC acquisita al protocollo in data 13 luglio 2021 con cui la Società Cooperativa Lavoro e progresso ha comunicato di essere interessata all'erogazione del servizio;
- VISTA** la nota 31 agosto 2021 prot. n. 136323 con cui l'Università, al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto di locazione, ha comunicato alla costituenda ATI la mancata trasmissione dell'atto notarile di costituzione della stessa segnalando come il Raggruppamento costituito, peraltro non con la prescritta forma notarile, risultava essere diverso da quello aggiudicatario dell'Asta contenendo una inversione tra mandataria e mandante come già segnalato in precedente nota del 23 luglio 2020;
- CONSIDERATO** che con detta nota l'Amministrazione ha chiesto alle Società di procedere alla costituzione dell'ATI conformemente a quella indicata in sede di partecipazione all'Asta pubblica risultata, poi, aggiudicataria della stessa nelle modalità previste procedendo all'aggiornamento delle polizze risultanti incoerenti e parziali;
- CONSIDERATO** che l'invio della documentazione è stato sollecitato con nota 29/10/2021, prot. n. 165513;

- VISTA** la nota acquisita al protocollo il 22 novembre 2021 con il n. 189936 con cui il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Regione Puglia ha chiesto “*per l’ultima volta*” al Comune di Monteroni “*di voler dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 38, comma 7, 4° capoverso del RR. n. 4/2007 e, pertanto, disporre la revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata al soggetto titolare, Università del Salento, con determinazione n. 354 del 20/04/2015, salvo che l’Università del Salento e la Società Lavoro e Progresso non abbiano sottoscritto un contratto di concessione o di appalto della gestione del servizio*”;
- CONSIDERATO** che con detta nota la Regione Puglia ha assegnato altresì, un termine per eventuali osservazioni la cui mancata comunicazione avrebbe comportato l’adozione da parte del competente ufficio regionale del provvedimento definitivo;
- VISTA** la nota 30 novembre 2021 prot. n. 193359 con cui l’Università ha comunicato all’Ufficio regionale e, per conoscenza, al Comune di Monteroni ed alle Società, di non avere mai indetto alcuna procedura di gara per l’affidamento in concessione ovvero appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ma di essere in attesa dell’invio da parte dell’aggiudicatario della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di locazione;
- VISTO** la nota 24 febbraio 2022, prot. n. 39620 con cui l’Università ha chiesto alla costituenda ATI di trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione per la sottoscrizione del contratto già richiesta in passato con avvertimento che l’inutile decorso del termine assegnato avrebbe comportato la revoca dell’aggiudicazione;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo con il n. 49811 del 10/03/22, con la quale la Coop Sociale Lavoro e Progresso 93, già titolare della autorizzazione al funzionamento della struttura, giusta determinazione nr. 182 del 26/11/2021 del Settore Servizi alla Persona- Affari Sociali e Cultura- Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monteroni, ha comunicato la volontà di avvalersi “*della facoltà, prevista dal Codice degli appalti, di sottrarsi, in qualità di mandataria, dalla procedura*”;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo con il n. 51971 del 16/03/22, con la quale la Regione Puglia ha comunicato di aver completato il 14/03/2022 la cancellazione dal registro della struttura/servizio denominata Università del Salento con provvedimento num. 1666 del 14/12/2021;
- VISTO** l’Atto Dirigenziale 14 dicembre 2021, n. 1666 a firma della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva trasmesso con la predetta nota con cui la Regione Puglia – Dipartimento Welfare ha, tra l’altro, determinato:
- “di cancellare dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali destinate ai minori, il micro nido aziendale denominato "BIRIBIMBO", ubicato presso il Blocco J2 Ecotekne Università del Salento in Monteroni di Lecce (LE), in titolarità di quest’ultima e gestito dalla Soc. Coop. Arnesano 2000 a r.l., giusta revoca dell’autorizzazione al funzionamento disposta con determinazione n. 182 del 26/11/2021 del Settore Servizi Alla Persona - Affari Sociali E Cultura – Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monteroni di Lecce; 3”;
 - “*di iscrivere, ai sensi dell’art. 53, comma 4 della Legge Regionale n. 19_2006, nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali destinate ai minori, di cui al comma 1 lettera a) dello stesso art. 53, la struttura” denominata “Micro Nido” con sede operativa “presso il Blocco J2 Università del Salento Centro Ekotekne nel Comune di Monteroni di Lecce (LE)” – “Titolare e Gestore: Lavoro e Progresso 93 Soc. Coop. Sociale ONLUS, P.IVA: 01536900747, Sede Legale Via Dalmazia n. 31 A – Brindisi, Legale Rappresentante Marino Febbraro – Servizio erogato: Micro Nido (art. 53 Reg. R. n. 4/2007) - Capacità ricettiva: n. 16 minori in età dai 3 ai 36 mesi - natura giuridica Privata, sulla base della determinazione n. 197 del 31/03/2021 del Settore Servizi Alla Persona - Affari Sociali E Cultura – Servizio Socio Assistenziale del Comune di Monteroni di Lecce, che autorizza al funzionamento la struttura di che trattasi, in quanto in possesso dei requisiti comuni ...*”;
 - “*di dare atto che ai sensi dell’art. 53, comma 6, della legge regionale 19/2006, così come modificato dall’art. 50 della Legge Regionale 4/2010, l’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici, nonché per accedere all’accreditamento di cui all’art. 54 della stessa legge, e comporta l’obbligo per i soggetti*

gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali”;

- “di far carico al legale rappresentante del soggetto titolare della predetta struttura di comunicare al Comune di Monteroni di Lecce ogni variazione intervenuta negli elementi presi a base del presente provvedimento, avendo cura di aggiornare la relativa documentazione”;
- “di dare atto che compete al Comune di Monteroni di Lecce l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e privata, di propria competenza, così come disposto dagli articoli”;
- “di dare atto che compete al Comune di Monteroni di Lecce effettuare annualmente visite ispettive in loco e di attestare il permanere dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell’autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e ss.mm.ii.”;
- “di dare atto che la struttura di che trattasi opera nell’esclusivo ambito di applicazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 e del relativo Regolamento di attuazione n. 4_2007 e ss.mm.ii.”;
- “di disporre che il presente atto venga inviato al Comune di Monteroni di Lecce” ed “al legale rappresentate del soggetto titolare della struttura;

VISTA la nota prot. 52127 del 16/03/22, con la quale l’Università in ragione della richiesta avanzata dalla Mandatario Società Lavoro e Progresso di essere esclusa “dalla procedura”, ha assegnato un ulteriore termine di 15 giorni alla costituenda ATI per fornire un riscontro a riguardo preannunciando la revoca dell’aggiudicazione in caso di inutile decorso del termine assegnato;

RILEVATO che è, inutilmente, decorso, anche l’ulteriore termine assegnato con la nota innanzi citata per la contrattualizzazione;

CONSIDERATO che il ritardo dapprima, nella contrattualizzazione per l’incompletezza della documentazione prodotta dalla costituenda ATI ovvero singolarmente da Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS e Soc. Coop. Ferrante Aporti come anche il successivo venir meno della possibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto sono riconducibili all’aggiudicatario;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

VISTE le disposizioni normative e regolamentari succedutesi a partire da tale data, recanti misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili all’intero territorio nazionale o nella sola Regione Puglia;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTI i decreti rettorali succedutesi a partire dal 12 marzo 2020 recanti misure per l’Ateneo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 e i decreti direttoriali recanti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza ovvero la ripresa delle attività lavorative;

CONSIDERATA comunque, l’incidenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica sui servizi educativi per l’infanzia che il soggetto aggiudicatario dell’Asta pubblica avrebbe dovuto svolgere nei locali da locare tramite la sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATO l’art. 21 – quinquies della legge 241/90 (revoca del provvedimento), a norma del quale: “Per sopravvenuti motivi di pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

RILEVATO che, come espresso dal Cons. Stato (sent 29/07/2019 nr 5354): *“è legittimo il provvedimento di revoca per notevoli ritardi nella produzione della documentazione di rito strumentale alla stipulazione del contratto”, così come “il reiterato atteggiamento non cooperativo dell’aggiudicatario, obiettivamente idoneo a ritardare la stipula del contratto....”, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad incidere- in modo negativo-sull’affidabilità della aggiudicataria circa il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali”.*

CONSIDERATO che il principio affermato dalla Consiglio è quello per cui *“la revoca fondata su comportamenti scorretti dell’Impresa che si sono manifestati successivamente all’aggiudicazione, si connota per il fatto che l’Amministrazione non è tenuta in tali casi a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole, proprio perché tale revoca trae origine dalla stessa condotta dell’aggiudicatario”* (ex multis, Cons. Stato, V, 15 maggio 2019, n.3152);

CONSIDERATO che la dichiarazione di Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS contenuta nella nota acquisita al protocollo in data 10 marzo 2022 con il n. 49811 in ordine all’esercizio *“della facoltà, prevista dal Codice degli appalti, di sottrarsi, in qualità di mandataria, dalla procedura”* e la mancata risposta da parte della Soc. Coop. Ferrante Aporti entro il termine ripetutamente assegnato, hanno determinato il venire meno del soggetto aggiudicatario;

RITENUTO di procedere, per le motivazioni di cui innanzi, alla revoca del decreto direttoriale 17 settembre 2019, n. 418 e della conseguente aggiudicazione della procedura ex R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la locazione dell’immobile al costituendo R.T.I “Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS”, Via Dalmazia, 31 A, Brindisi, nella qualità di Mandataria e “Soc. Coop. Ferrante Aporti”, Via Tor Pisana, 81-100, Brindisi, nella qualità di Mandante, nonché di ogni altro provvedimento pregresso e consequenziale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, limitatamente agli artt. 4, 45, 47, 48 e 80;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO lo Statuto dell’Università del Salento;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento in quanto applicabile;

DECRETA

Art.1. Per le motivazioni in premessa, prendere atto della mancata formalizzazione della volontà di addivenire alla sottoscrizione del contratto, previa presentazione della necessaria documentazione, da parte dei componenti della costituenda ATI sia per quanto dichiarato da Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS con nota acquisita al protocollo in data 10 marzo 2022 con il n. 49811 che per l’assenza di una risposta da parte della Soc. Coop. Ferrante Aporti entro il termine ripetutamente assegnato dall’Amministrazione.

Art. 2. Revocare ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 241/90, il decreto direttoriale 17 settembre 2019, n. 418 e per effetto, l’aggiudicazione della procedura ex R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per la locazione dell’immobile all’ R.T.I.: “Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS”, Via Dalmazia, 31 A, Brindisi, nella qualità di Mandataria e “Soc. Coop. Ferrante Aporti”, Via Tor Pisana, 81-100, Brindisi, nella qualità di Mandante, nonché di ogni altro provvedimento pregresso e consequenziale (DD 354/2019 e DD 449/2019).

- Art. 3. Di comunicare il presente provvedimento a Lavoro e Progresso 93Soc. Coop. Sociale ONLUS”, Via Dalmazia, 31 A, Brindisi e “Soc. Coop. Ferrante Aporti”, Via Tor Pisana, 81-100, Brindisi anche per gli adempimenti previsti dall’Atto Dirigenziale 14 dicembre 2021, n. 1666 a firma della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva della Regione Puglia – Dipartimento Welfare.
- Art. 4. Di comunicare altresì, il presente provvedimento ai competenti Uffici della Regione Puglia e del Comune di Monteroni di Lecce per gli adempimenti consequenziali alla revoca di cui all’articolo 2.
- Art. 5. Di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale per gli adempimenti di competenza;
- Art. 6. Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente.

Lecce,

Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)

Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziabile
All’Area Negoziabile
All’Ufficio Concessioni e Comodati
All’Ufficio Patrimonio e Facchinaggio
All’Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale
Agli interessati